COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERON

Seduta del 20/07/2023

FATTO

Parte ricorrente espone al Collegio di aver stipulato in data 10.10.2016 un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 25.800,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da € 215,00 ciascuna.
Il finanziamento è stato estinto anticipatamente il 31.10.2020, dopo il pagamento di n. 48 rate e parte ricorrente ritiene di aver diritto alla restituzione degli oneri non goduti, a seguito dell'estinzione anticipata, per ulteriori € 1.138,62. Fa presente di aver esperito infruttuosamente reclamo "cumulato" in data 29/8/2022, relativamente al contratto in esame e ad un ulteriore contratto, non oggetto del presente ricorso e formula quindi le seguenti domande: in via principale "*posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 1.138,62, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratine temporis, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto*". In via subordinata, "*ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi*

(secondo il consolidato orientamento ABF), per commissione e/o costi ritenuti up-front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019)". In ogni caso chiede "*la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute; la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente; la refusione del contributo di €20,00 relativo alle spese di procedura; il riconoscimento degli interessi al tasso legale a far data dal giorno del reclamo*".

L'intermediario controdeduce affermando che nel contratto sottoscritto con parte ricorrente sono stati chiaramente indicati tutti i costi e le spese dovuti, con distinta evidenza di quelli *up front* (che non maturano nel corso del tempo) e *recurring* (che invece maturano nel corso del tempo). Precisa poi di aver rimborsato in sede di estinzione anticipata l'importo di € 649,97 relativamente alle commissioni per le attività di gestione del prestito, commisurate al periodo di rateazione non decorso ed ulteriori € 349,15 in relazione ad una porzione delle commissioni di accensione, nonostante l'inesistenza di un simile obbligo.

Dopodiché osserva

- che l'importo richiesto dalla cliente con il ricorso, pari a € 1.138,62, si riferisce a commissioni *up front*;
- che nulla può essere retrocesso relativamente alle commissioni di accensione del finanziamento, in quanto legate alla sola fase genetica del contratto e pertanto non rimborsabili nel caso di estinzione anticipata. Tale commissione di accensione è comprensiva, peraltro, delle spese di istruttoria, registro e notifica e di rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione, di cui evidentemente l'intermediario non è tenuto a retrocedere neppure una minima parte;
- che quanto alle provvigioni corrisposte all'intermediario del credito (scelto discrezionalmente dalla cliente), lo stesso è stato remunerato tramite corresponsione dell'importo indicato in contratto;
- che la sentenza Lexitor non si riferiva ai costi finalizzati alla remunerazione di terzi, quali l'intermediario del credito;
- che il contratto è stato stipulato in conformità alla legge e alle disposizioni regolamentari all'epoca vigenti. Pertanto, le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi legati alla fase genetica del contratto stesso sono pienamente valide ed efficaci.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato e illegittimo e in via subordinata chiede riconoscersi l'applicazione del criterio di calcolo secondo la curva degli interessi per le sole commissioni di accensione tenuto comunque conto della non rimborsabilità delle spese di terzi quali le provvigioni.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione degli oneri non maturati che non sarebbero stati riconosciuti alla cliente in sede di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

La sussistenza di tale diritto trae fondamento normativo nell'art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e dei «*costi dovuti per la vita residua del contratto*». Giova premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento, a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro-rata temporis*.

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con la nota decisione "Lexitor" resa in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) ha stabilito che l'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, trasposto nell'ordinamento italiano con il sopraccitato art. 125-sexies T.U.B., deve essere interpretato nel senso che il «*diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*».

Si fa tuttavia presente che l'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis"), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso «*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*».

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto il Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021, esprimendo il seguente principio di diritto: «*in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014*».

Successivamente con sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*». In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: "*L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo*

dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor».

Tanto premesso venendo al merito Collegio osserva che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto in data 10.10.2016, pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021).

Orbene, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati *ante* 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 *sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor (cfr., *ex multis*, Collegio di Bologna, decisione n. 559/2023).

Ragion per cui, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Ciò posto nel caso in esame, il Collegio constata che dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

1) il finanziamento per € 21.436,34, stipulato in data 10.10.2016, risulta estinto a far data 31.10.2020 alla scadenza della rata n. 48 su n. 120 rate complessive per € 215,00 ciascuna;
2) il contratto prevedeva un TAN annuo 3,80%, applicato in misura fissa;
3) in sede di conteggio estintivo l'intermediario ha provveduto a rimborsare: € 649,97 per commissioni di gestione ed € 349,15 per spese di esazione:
4) il contratto prevedeva: "*commissioni del finanziatore di accensione*", per € 1.189,61 e "*provvigioni all'intermediario del credito*", per € 1.290,00. A tale ultimo riguardo nel contratto risulta l'intervento di un Agente in attività finanziaria. L'intermediario allega la relativa fattura con acclusa specifica con la contabile del bonifico all'agente stesso.

Ciò posto, nel caso di specie, il Collegio constata che, le "*Provvigioni all'intermediario del credito*" sono da considerare di natura *up-front*, mentre "*Commissioni del finanziatore di accensione*" al netto degli onerei erariali per €16,00 sono da qualificarsi cone *recurring* (cfr. *ex multis*, Collegio di Milano, decisioni n. 340/2023, e n. 6050/2023).

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up-front* il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato indicato nella tabella che segue

Importo del prestito	€ 21.436,34	Tasso di interesse annuale	3,80%			
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	215,00			
Numero pagamenti anno	12	Quota di rimborso pro-rata temporis	60%			
Data di inizio del prestito	01.11.2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,98%			
Rate pagate	**48**	**Rate residue**	**72**			
Oneri sostenuti	**Importi**	**Natura Onere**	**Percentuale rimborso**	**Importo dovuto**	**Rimborsi già effettuati**	**Residuo**
Commissioni del finanziatore di accensione (netto oneri erariali)	1.173,61	Recurring	60%	704,17	394,15	**355,02**
Provvigioni intermediario del credito	1.290,00	Up-front	37,98%	489,95		**489,95**
Totale						**844,97**

L'importo totale da rimborsare, pari a € 844,97, è inferiore alla somma richiesta da parte ricorrente (€ 1.138,62), che applica il criterio del *pro -rata temporis*.
Per tali motivi il Collegio ritiene che alla parte ricorrente vada riconosciuto, previo arrotondamento, l'importo di € 845,00. Al riguardo si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 1.10.2020, delle nuove "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Sulla somma riconosciuta è dovuto il pagamento degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo, sino al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).
Parte ricorrente chiede genericamente "*la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza*". Il Collegio osserva che tale pretesa non è supportata da alcuna evidenza probatoria. Sul punto si richiama il consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 20512/2019, Collegio di Milano, decisione n. 4767/2018, Collegio di Napoli, decisione n. 2248/2015), secondo il quale la mancata produzione delle buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui il cliente chiede rimborso – secondo i criteri generali in tema di riparto dell'onere della prova – determinerebbe il rigetto della richiesta di rimborso.
Per tali motivi il Collegio ritiene di non accogliere la domanda.
Va altresì respinta la domanda di rimborso delle spese di difesa tecnica (€ 200,00) in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto

(come da indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6174/2016, 4618/2016 e n. 3498/2012; da ultimo si veda anche Collegio di Bologna, decisione n. 800/2023).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 845,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA